



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI

II SEZIONE CIVILE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA

MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N.R.G. 6842/2017

TRA

████████████████████ S.P.A. (P.I. ██████████), in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto d'appello, dagli avv.ti ██████████ e

APPELLANTE

NEI CONFRONTI DI

Carlo ██████████ (C.F. ██████████) rappresentato e difeso, giusta procura al margine della
comparsa di risposta nel giudizio d'appello, dall'avv. Pierluigi Telese,

APPELLATO

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1363/2017 emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data 13
gennaio 2017 e pubblicata il 18 gennaio 2017.

Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 21 luglio 2015, ritualmente notificato, Carlo ██████████ conveniva in giudizio
dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli la ██████████ S.p.A. per sentirla condannare al pagamento
dell'importo complessivo di euro 3.681,48 in virtù della estinzione anticipata del contratto di
mutuo n. 241882 rimborsabile mediante cessione della quota di un quinto dello stipendio mensile,
dopo aver accertato e dichiarato la nullità dell'art. 1.2 delle condizioni generali di contratto.

A sostegno della domanda il [REDACTED] riferiva: - di aver stipulato con la [REDACTED] S.p.A., in data 01.09.2004, per il tramite di una società mandataria, un contratto di mutuo, per l'importo complessivo di euro 35.280,00 da restituire a mezzo mandato irrevocabile a trattenere n. 120 rate da 294,00 dalla retribuzione mensile; - che al momento della stipula erano stati trattenuti, tra gli altri costi, commissioni bancarie per euro 3.389,24, commissioni d'intermediazione per euro 2.116,80 e costi assicurativi per euro 805,17; - che allo scadere della cinquantesima rata aveva estinto anticipatamente il contratto, senza che gli fossero restituiti gli oneri anticipatamente corrisposti e non maturati; - che nessun esito avevano sortito i tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia, onde la necessità del presente giudizio.

La [REDACTED] s.p.a., costituitasi in giudizio, eccepiva in rito l'incompetenza per territorio e per valore del giudice adito e, nel merito, deducendone l'infondatezza, chiedeva il rigetto della domanda.

Dichiarata la propria competenza, con sentenza n. 1363/2017, emessa in data 13-18.1.2017, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva integralmente la domanda dell'attore e, per l'effetto, condannava la convenuta alla ripetizione di euro 3.681,48, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Avverso detto pronuncia proponeva appello la [REDACTED] s.p.a. per i seguenti motivi: 1) incompetenza per valore del Giudice di Pace di Napoli; 2) inapplicabilità, *ratione temporis*, dell'art. 125sexies D.Lgs. n. 385/1993 al rapporto *de quo*; 3) irripetibilità della quota parte delle spese di intermediazione in quanto aventi natura di costi *up front*; 4) difetto di legittimazione rispetto alla domanda di ripetizione della quota parte del premio assicurativo; 5) irripetibilità della quota parte delle commissioni di gestione.

Resisteva il [REDACTED] sostanzialmente reiterando le difese già svolte in primo grado.

Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 1 febbraio 2022, svolta nella modalità di cui all'art. 83 comma 7 lett. h) del d.l. 18/2020, questo giudice ha riservato la decisione concedendo i termini di cui all'art. 352 c.p.c. con decorrenza dal successivo 4 febbraio.

Si osservi in diritto.

1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza per valore del giudice di primo grado.

Al riguardo, osserva l'appellante come la domanda originariamente posta dal [REDACTED] fosse volta non solo alle restituzioni, ma anche al preliminare accertamento della vessatorietà della clausola relativa all'estinzione anticipata e che, dunque, imponesse una globale riconsiderazione del

rapporto di finanziamento per il suo ammontare complessivo, eccedente quello di competenza del Giudice di Pace.

Invero, per determinare il valore di una causa incardinata dinanzi al Giudice di Pace, occorre avere riguardo esclusivamente alle norme che disciplinano la competenza contenute negli articoli 7, 10 e ss. c.p.c. (cfr. Cass. n. 11203/2000). In particolare, nelle cause relative a somme di danaro, l'art 14 c.p.c. riferisce il valore della causa alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore, con la precisazione che, in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito (cd. clausola di continenza).

Orbene, nell'atto di citazione l'attore in primo grado ha circoscritto il *petitum* alla somma di € 3.681,48, importo, questo, contenuto nella competenza per valore del Giudice di Pace.

Nè può ritenersi che l'accertamento richiesto sulla vessatorietà aumenti il valore della causa o sposti la competenza, perché la clausola in questione riguarda solo quella porzione del rapporto di finanziamento relativa all'estinzione anticipata ed agli oneri connessi, non l'intero rapporto che, tra l'altro, non è stato oggetto di alcuna contestazione. Analogamente, il valore della causa non risente della domanda di accertamento della violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, né diventa per ciò solo "indeterminabile", perché la censura è riferita ad un contenuto negoziale specifico il cui valore è agevolmente determinabile dal tenore dell'atto di citazione.

2. Per quanto concerne gli ulteriori motivi di appello, appare opportuna una trattazione unitaria degli stessi.

Secondo la prospettazione dell'odierna appellante, deve escludersi il diritto del ██████ alla ripetizione delle voci commissionali corrisposti alla Banca in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento in considerazione, per un verso, della validità della clausola di cui all'art. n. 1.2 del contratto di finanziamento stesso (che prevedeva, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la non rimborsabilità di tutti i costi *up front* e cioè dei costi relativi a commissioni bancarie, commissioni di intermediazione creditizia, spese e costi assicurativi) e, per altro verso, dell'inapplicabilità alla fattispecie dell'art.125 *sexies* t.u.b., entrato in vigore in epoca successiva alla sottoscrizione del contratto in esame.

2.1. È necessario, pertanto, analizzare la sussistenza del diritto alla restituzione delle voci commissionali corrisposti alla Banca in seguito all'estinzione anticipata di un mutuo erogato con cessione del quinto della retribuzione mensile.

In termini generali va osservato che tale diritto trova fondamento nel principio di equa riduzione del costo del finanziamento, riconosciuto in capo ai consumatori dalle norme del t.u.b. già prima della novella intervenuta nel 2010 che ha introdotto l'art. 125 sexies t.u.b.

Infatti, già l'art. 125, comma 2, t.u.b., in vigore al momento della estinzione anticipata del finanziamento e comunque alla data di conclusione del contratto, disponeva che *“Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione al costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”*.

Le disposizioni attuative della suddetta norma, contenute nella Delibera CICR 8 luglio 1992, all'art. 3, comma 1, prevedevano che *“Il consumatore ha sempre la facoltà dell’adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all’un per cento del capitale residuo”*.

Rispetto al previgente quadro normativo, dunque, la disposizione di cui all'art. 125-sexies t.u.b., in vigore durante il primo grado di giudizio, appare confermativa del principio già stabilito in maniera espressa dall'ordinamento previgente, senza che possa porsi al riguardo alcuna questione in merito alla corretta applicazione del principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 disp. prel. c.c.

L'abrogato art. 125, comma 2, t.u.b., infatti, imponeva all'intermediario finanziario una riduzione *“equitativa”* del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata *“secondo modalità stabilite dal CICR”*; il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha introdotto nel t.u.b. una disposizione sostanzialmente ricognitiva della disciplina previgente, in forza della quale il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto (art. 125 sexies).

Sotto la vigenza dell'art. 125 t.u.b., l'equa riduzione del costo complessivo del credito avveniva mediante l'espletamento, ex art. 1226 c.c., di una mera valutazione equitativa della quota di commissioni che l'intermediario avrebbe dovuto restituire al cliente o rimettendo alla banca il compito di riformulare i conteggi estintivi, in ottemperanza alle prescrizioni di diritto fissate dal giudice.

In un secondo momento è stato, invece, recepito il criterio espresso nell'accordo tra ABI e ANIA del 22 ottobre 2008, in tema di rimborso degli oneri assicurativi accessori al credito: quello della

proporzionalità all'arco temporale di finanziamento "non goduto", dal momento dell'estinzione alla scadenza "naturale" del rapporto.

La concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del mutuo (sancito dall'art. 125 TUB, abrogato, ma applicabile *ratione temporis* al caso di specie, ed alla pendenza del primo grado dall'art. 125 *sexies* TUB) determina, da un lato, la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*), che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del mutuante ormai priva della necessaria giustificazione causale; dall'altro, la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

In considerazione della fondamentale distinzione tra costi a maturazione nel tempo e costi non retrocedibili, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione mensile sono, di regola, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie, le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote.

Il quadro sopra delineato è mutato a seguito dell'intervento della Corte di Giustizia, con la "sentenza Lexitor", emessa in data 11.9.2019, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata.

Con la sentenza citata, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 par. 1 della dir. UE 2008/48 (il consumatore "ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, tale riduzione consistente negli interessi e nei costi per la durata residua del contratto"), ha statuito che tale norma debba essere interpretata nel senso che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*" a prescindere dalla distinzione tra costi *upfront* o *recurring*.

In particolare, il giudice del rinvio aveva chiesto se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato di quest'ultimo, contemplato all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, riguardasse anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto e, ritenendo che tale articolo dovesse essere interpretato nel senso che la riduzione del costo totale del credito include i costi che non dipendono dalla durata del contratto, aveva sottoposto alla Corte di Giustizia il seguente quesito pregiudiziale: "*Se la disposizione contenuta nell'articolo 16, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera g), della direttiva [2008/48], debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del*

costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione".

La Corte di Giustizia, investita della questione, ha evidenziato innanzitutto che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Il "costo totale del credito", ai sensi dell'articolo 3, lettera g), di detta direttiva è definito come l'insieme di tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione.

Secondo la Corte l'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non consentiva di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista da tale disposizione.

Tuttavia, conformemente a una consolidata giurisprudenza della Corte medesima, la stessa ha affermato che la disposizione va interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale, ma anche alla luce del contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

Per quanto riguarda il contesto, la sentenza in esame ha avuto modo di precisare che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, *"in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito"* e che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi".

Con specifico riferimento all'obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/48, poi, esso, come ribadito da consolidata giurisprudenza della Corte, era quello di garantire un'elevata protezione del consumatore, fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione.

E proprio al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti.

Deriva da quanto detto che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto. E ciò, ove si consideri che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca.

Inoltre, come osservato dalla Corte, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.

A fronte di tale intervento della Corte europea, la Banca di Italia, con comunicazione 4 dicembre 2019, ha affermato che *"con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori (ivi compresi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione) in caso di rimborso anticipato dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. (omissis) Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti in essere, (che è quello del presente giudizio) gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi chiaramente definiti e indicati nei contratti come non rimborsabili in caso di estinzione anticipata (cc.dd. upfront) la Banca di Italia rimette al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso; dovrà in ogni caso trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata (ad esempio lineare oppure costo ammortizzato)..."*.

Tanto premesso, esclusa l'efficacia orizzontale della direttiva, così come interpretata dalla CGUE, si ritiene, tuttavia, che la distinzione tra effetti verticali ed effetti orizzontali delle direttive non (correttamente) recepite non possa esonerare i giudici nazionali dall'obbligo di interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo delle direttive onde cercare di conseguire ugualmente il risultato dalle stesse perseguito e conformarsi, pertanto, all'art. 288 TFUE, relativo all'obbligo di interpretazione conforme.

In particolare, l'obbligo di interpretazione conforme rappresenta un corollario del principio di leale cooperazione e, in particolare, dell'obbligo degli stati membri di *"adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione"* (art. 4 par. 3 Trattato UE). Destinatari di quest'obbligo sono *"tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva [...], il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato"* (cfr. Corte di Giustizia UE 10.4.1984, causa 14/83 Von Colson e Kamann).

È vero che l'obbligo di interpretazione conforme non può spingersi al punto di imporre un'interpretazione *contra legem* ma nel presente giudizio è evidente che tra le varie interpretazioni della norma ne esiste una compatibile, ove la direttiva prevede la riduzione *"che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, mentre la norma interna si riferisce, con espressione omnicomprensiva, a una riduzione del *"costo complessivo del credito"*.

Appena aggiungendo che al punto 26 della sentenza la Corte di giustizia ha espressamente invitato a operare un'interpretazione coerente con gli obiettivi della direttiva, come sopra descritti, senza fermarsi ad una interpretazione letterale.

Nè, infine, può attribuirsi rilievo al fine di escludere l'applicabilità della sentenza in commento al fatto che la pronuncia sia intervenuta successivamente alla conclusione del contratto oggetto di giudizio. Al riguardo basta osservare che le pronunce della Corte hanno effetto retroattivo (in quanto dichiarative o di interpretazione autentica) e, inoltre, è solo la Corte di Giustizia, nel rendere le proprie decisioni, a potere eventualmente determinare, in funzione del principio di certezza del diritto, in maniera più limitata gli effetti delle proprie pronunzie in maniera tale da attribuire alle stesse efficacia *ex nunc*.

È opportuno menzionare che l'art. 125-sexies è stato oggetto di un recente intervento del Legislatore.

L'art. 11-octies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, suppl. ord. n. 25 ed in vigore dal giorno successivo ossia dal 25 luglio 2021, ha stabilito che *"l'articolo 125sexies del TUB, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,*

come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Ora, se nessun dubbio si pone sull'interpretazione della novella nella parte in cui ritiene applicabile *"le disposizioni dell'art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993"* posto che, come già visto *supra*, la disposizione di cui all'art. 125 sexies va interpretata alla luce della direttiva europea 2008/48, e della citata sentenza della Corte di Giustizia Europea, più problematica è l'analisi della disposizione in cui ritiene applicabili *"le norme secondarie"*.

Invero, perplessità suscita l'estrema genericità del rinvio, operato non già a norme secondarie specificamente individuate ma, genericamente, a quelle contenute nelle *"disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

Occorre considerare, al riguardo, che le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, per il loro carattere programmatico, indicativo, a volte interlocutorio, a volte sanzionatorio, a volte di non chiara interpretazione, non sono suscettibili di una diretta applicazione se non per via interpretativa di una norma già completa nel suo precetto.

Da questo punto di vista, dunque, non merita adesione la tesi, pure sostenuta da alcuni primi commentatori della norma, che predica la natura di interpretazione autentica della disposizione e l'applicabilità (anche per il passato) delle norme secondarie che stabiliscono la rimborsabilità dei soli costi *recurring* con esclusione dei costi *up front*: la genericità della formulazione della disposizione e del rinvio ivi contenuto appare ostativa alla introduzione nel nostro ordinamento di una norma di tale portata non solo per il passato ma, a ben vedere, anche per i contratti stipulati successivamente.

Sotto altro profilo, poi, non può sottacersi che tra le *"disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"* emanate nel passato compaiono alcune *"norme"* che implicano tutt'altro che non rimborsabilità dei costi *up front*.

Il riferimento è alla Comunicazione n. 192691/09 del 10.11.2009 - che, nel rilevare che *"l'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero del tesoro 8 luglio 1992 specifica che, in caso di adempimento anticipato, il cliente debba versare, in ogni caso, il capitale residuo, gli interessi e gli*

altri oneri maturati fino a quel momento nonché, in presenza di espressa previsione contrattuale, un compenso non superiore all'uno per cento del capitale residuo" ha affermato che "Pertanto, l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata"-; alla Comunicazione Banca d'Italia n. 69170/11 del 7.4.2011 - secondo cui "Non pienamente soddisfacenti risultano le prassi adottate in materia di ripartizione delle commissioni tra quota up-front e recurring, sovente non supportate da una dettagliata analisi dei costi e caratterizzate da uno sbilanciamento nei confronti della prima ... In secondo luogo, la struttura delle commissioni è spesso resa ulteriormente complessa dalla distinzione poco chiara, nell'ambito degli oneri posti a carico del cliente, tra componenti di costo dovute all'intermediario e componenti di costo dovute alla rete distributiva. Ciò rende incerta la quantificazione degli oneri rimborsabili pro quota in caso di estinzione anticipata" -; alla Comunicazione della Banca d'Italia n. 54964/18 del 30.3.2018, ove si legge "È stata diffusamente riscontrata la mancanza di chiarezza nella rappresentazione dei costi (ad esempio: duplicazione di commissioni a fronte di una medesima attività; ambiguità nel discriminare tra costi upfront e recurring). Ciò può tradursi in un ingiustificato innalzamento del livello complessivo dei costi e in una sottovalutazione degli importi oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata dei contratti".

È pertanto fortemente dubitabile che la portata precettiva della disposizione in esame possa arrivare a considerare come legittima la non rimborsabilità dei costi *up front*.

Se tale richiamo va interpretato nel senso della non rimborsabilità dei costi *up front* tale disposizione si porrebbe in contrasto con la normativa europea e con la già citata giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia.

Vale ribadire, al riguardo, che per costante giurisprudenza, al pari di regolamenti e direttive, anche le pronunce della Corte di Giustizia della Comunità europea hanno efficacia diretta nell'ordinamento interno degli stati membri, vincolando sia le amministrazioni che i giudici nazionali alla disapplicazione delle norme interne con esse configgenti (Cfr. C. Cost., 19 aprile 1985, n. 113 che ha affermato l'immediata applicabilità delle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia; Cass. 2 marzo 2005, n. 4466; Cass. 15 marzo 2002, n. 3841; Cass. 21 dicembre 2009, n. 26897; Cassazione 1 settembre 2011, n. 17966; 11 dicembre 2012 n. 22577 Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 16 maggio 2016, n. 139).

Nel caso di specie alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella già citata Sentenza della CGUE in data 11 settembre 2019 nella causa C 383-18 precedentemente all'entrata

in vigore del “nuovo” art. 125sexies TUB, deve certamente ritenersi che la disposizione che stabilisce che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di “modifica” dell’art. 125 *sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 si applichino “*le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*”, qualora interpretata nel senso di escludere *tout court* la rimborsabilità dei costi *up front* debba essere disapplicata stante l’impossibilità - per contrasto con il diritto comunitario - per i contratti sottoscritti in epoca antecedente al 25.7.2021, di derogare al principio per cui ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento, che il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, deve intendersi per ciò solo ripartita sull’intera durata del contratto ed è perciò dovuta per il tratto residuo, indipendentemente dal profilo che attiene alla causa del costo.

Opinando diversamente, si attribuirebbe all’art. 125 *sexies* TUB, nella sua versione antecedente, una portata molto diversa da quella della direttiva di cui, ciò nondimeno, costituiva recepimento ed attuazione.

2.2. Accertato, dunque, nei termini che precedono il diritto dell'appellato alla restituzione della quota parte di tutti gli oneri e le commissioni connessi all'erogazione del credito, ad esclusione di imposte e tasse, in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento, va adesso trattata l'eccezione con cui l'istituto di credito ha sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla restituzione degli oneri assicurativi in favore dell'intermediario.

In particolare, l'appellante ha impugnato la sentenza, nella parte in cui il Giudice di Pace, tacitamente disattendendo l'eccezione da essa sollevata, ha ritenuto che obbligato a restituire la quota parte degli oneri assicurativi sia, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il soggetto mutuante e non invece l'assicuratore.

Il motivo non è fondato.

La domanda va qualificata come ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., poiché l'istante deduce che il pagamento di una somma a titolo di premio assicurativo, a copertura del rischio di decesso o perdita di impiego del mutuatario per il periodo in cui le rate di finanziamento avrebbero dovuto continuare ad esser pagate, ma non lo sono poi state perché il rapporto è stato estinto anticipatamente, è divenuto privo di causa.

Premesso che “*la ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo*”

di rappresentante" (cfr. Cass. n. 7871/2011), nella fattispecie occorre rilevare che l'istituto di credito incassò direttamente dal [REDACTED] il premio anticipatamente dovuto relativo alla polizza di assicurazione in virtù della quale il cessionario (del quinto dello stipendio del mutuatario) ebbe ad ottenere, nell'interesse del cedente a copertura del rischio di decesso che fossero avvenuti prima dell'estinzione del debito (cfr. art. 4 delle condizioni generali di contratto rubricato "Copertura Assicurativa": *"a garanzia del debito contratto con il presente atto, il cedente stipula, con costo a suo carico e a beneficio del cessionario, con una Compagnia di Assicurazioni di gradimento di quest'ultimo, polizze vita e contro i rischi diversi di impiego, a premio unico, per l'ammontare complessivo delle quote come sopra cedute e per la durata di ammortamento del prestito, secondo le condizioni di polizza"*).

Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, dunque, quest'ultima incassò la somma a titolo di premio assicurativo e non agì quale rappresentante della compagnia assicurativa della quale non spese il nome. La somma invero rientrava nell'importo finanziato lordo che il [REDACTED] si obbligò a rimborsare esclusivamente all'istituto di credito mediante trattenute dalla retribuzione a lui spettante quale dipendente.

In sostanza, la mutuante incassò dal mutuatario la somma da versare come premio per la polizza assicurativa: come tale, è legittimata passiva rispetto alla domanda di ripetizione d'indebito proposta in questa sede.

E del resto vale osservare che nel medesimo contratto di finanziamento stipulato tra le parti, la società mutuante, data l'obbligatorietà della polizza assicurativa, imponeva alla mutuataria di contrarre in proprio favore la predetta polizza caricandone l'intero importo direttamente alla parte mutuataria che, pertanto, ne corrispondeva la somma anticipatamente insieme alle altre voci di spesa presenti nel contratto di cessione del quinto.

La correlazione e la corrispettività di tali spese all'erogazione del credito risulta evidente perché l'assicurazione, della quale risulta beneficiaria la società finanziaria, è richiamata nel contratto di finanziamento, al fine di porre a carico del mutuatario l'onere del pagamento dei premi.

Non appare fuori luogo evidenziare, inoltre, che quello in esame è un contratto di finanziamento contro cessione di quinto dello stipendio, fattispecie negoziale in ordine alla quale l'art.54 del D.P.R. 180/1950 prevede l'obbligo del mutuatario di stipulare l'assicurazione sulla vita. Tale obbligatorietà è sopravvissuta alle modifiche introdotte dall'art. 13- bis della l. 14 maggio 2005, n. 80, e risulta rafforzata in seguito all'abrogazione, nel 2005, dell'art. 34, d.p.r. n. 180 del 1950 (che stabiliva il contraddittorio divieto – sotto pena di nullità – di ogni garanzia «anche - 5 -

assicurativa» diversa da quella prestata dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato di cui all'art. 16).

Tanto premesso, deve evidenziarsi che, valorizzando il dato per cui il contratto di assicurazione venga negoziato in fase precontrattuale dall'intermediario, il quale opera, altresì, quale mandatario per l'incasso del premio, che viene detratto in unica soluzione dal totale della somma mutuata all'atto dell'erogazione del finanziamento, la giurisprudenza dell'arbitro bancario e finanziario ha ritenuto esistente un evidente collegamento negoziale, tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione: sulla scorta di tali argomenti la giurisprudenza arbitrale non ha mai dubitato della sussistenza del diritto del cliente al rimborso, pro quota, dei costi assicurativi in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. *ex multis*, ABF, Collegio di Roma, Decisione N. 912 del 18 febbraio 2013).

Il mutuatario non può quindi sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme incamerate a titolo di premio, che ha imputato al costo complessivo del credito unitamente agli altri oneri, con la giustificazione di non essere soggetto legittimato e di aver versato le predette somme ad un soggetto diverso: così ragionando, a contrario, basterebbe spogliarsi delle somme da restituire per spogliarsi della correlativa responsabilità patrimoniale. Si noti che la responsabilità della banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso.

Si conferma, pertanto, il diritto del ██████ a trattenere la somma *pro quota* non goduta relativa ai premi assicurativi versati già restituiti dall'appellante in virtù di quanto stabilito dal Giudice di Pace nella sentenza di primo grado.

2.3. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in definitiva, va riconosciuto il diritto dell'appellato alla restituzione della quota parte di tutti gli oneri e le commissioni connessi all'erogazione del credito, ad esclusione di imposte e tasse.

Quanto ai criteri di calcolo del rimborso dei costi, il Tribunale ritiene corretto quello del cd. *pro rata temporis*.

Alla stregua di quest'ultimo, è necessario moltiplicare l'importo di ciascuna delle voci di costo rimborsabili per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.

Sebbene la CGUE nella sentenza “Lexitor” non abbia indicato espressamente il criterio di calcolo da adottare, si ritiene che in base alla ratio della disciplina, finalizzata a tutelare il consumatore (considerato soggetto debole), ed alla natura unitaria del costo totale, sia necessario adottare un unico criterio di calcolo senza distinguere tra le varie voci di costo.

La CGUE, invero, pur non procedendo a un’assimilazione concettuale dei costi *up front* e dei costi *recurring*, ed anzi riconoscendone in astratto la diversità, ha cionondimeno valutato l’obiettivo difficoltà in concreto della loro differenziazione, addivenendo perciò, unitamente a tutte le altre considerazioni poste a base della interpretazione dell’art.16 della Direttiva, alla conclusione che i costi sopportati dal consumatore, di qualunque natura siano (a partire dagli interessi), devono essere ridotti in proporzione alla durata residua del contratto. La Corte, attraverso la propria opzione ermeneutica dell’art.16 della Direttiva 2008/48/CE, ha chiaramente indicato la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia comunque basato su una regola di proporzionalità.

Anche quella parte degli interpreti che ritiene che il criterio di competenza economica (*alias, pro rata temporis*) non sarebbe compatibile rispetto ai costi istantanei, proprio a causa della loro diversa tipologia, non nega che esso, alla luce del mutato quadro “giuridico” (ma non normativo) di riferimento, è ancora il “più logico” con riguardo ai costi ricorrenti, come quelli assicurativi oggetto del motivo di appello.

Va inoltre osservato che la CGUE, ha interpretato l’art.16 della Direttiva nel senso che il metodo di calcolo utilizzabile per procedere alla riduzione dei costi “*consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione alla durata residua del contratto*”.

In definitiva, al [REDACTED] va riconosciuto l’importo di € 1.977,00 ($€ 3.389,14/120 \times 70$) a titolo di rimborso a delle commissioni bancarie, di € 1.234,80 ($€ 2.116,80/120 \times 70$) a titolo di rimborso *pro quota* della provvigione per l’intermediazione e di € 469,68 ($805,17/120 \times 70$) per un ammontare complessivo di € 3.681,48.

Per tutte le considerazioni che precedono, dunque, l’appello va rigettato.

3. Tenuto conto del mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti ai sensi dell’art. 92 co. 2 c.p.c..

3.1. Atteso il rigetto integrale del gravame sussistono i presupposti per la condanna del reclamante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 6842/2017 avente a oggetto appello avverso la sentenza n. 1363/2017 emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data 13 gennaio 2017 e pubblicata il 18 gennaio 2017, così provvede, così provvede:

- A) Rigetta l'appello;
- B) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 *quater* D.P.R. 115/2002 per il pagamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione.

Così deciso in Napoli il 24 maggio 2022.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi